

TRIBUNALE di ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

Nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2014 promossa da:

I

elettivamente domiciliate in Milano viale Regina Margherita n.30 presso lo studio dell'avv.to Alberto Guariso del foro di Milano e dell'avv.to Livio Neri che le rappresentano e difendono per procura in atti

e

INPS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Parisi ed elettivamente domiciliato in Alessandria via Morbelli 34 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto

Comune di Tortona in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluca Marenzi

Comune di Alessandria in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Bellingeri e dall'avv.to Claudio Spinolo

Il Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/10/2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Non è contestato che le ricorrenti, di nazionalità marocchina, siano titolari di permesso di soggiorno CE per ragioni familiari.

Non è neppure contestato che esse non percepiscano altre forme di indennità di cui agli artt.22,66,70 del dlg. 151/2001.

Hanno allegato e dedotto di aver presentato istanza ai rispettivi comuni di residenza per ottenere l'assegno di maternità di base, trovandosi nelle condizioni reddituali previste dalla legge e che i Comuni di Tortona e Alessandria non hanno riconosciuto la provvidenza.

Hanno, perciò, proposto ricorso ex artt. 44 Dlgs n.286/98, 4 Dlgs 215/03 e 702 bis cpc per l'accertamento delle condotte discriminatorie tenute dai suddetti comuni e dall'INPS in quanto contrarie alla normativa comunitaria e all'Accordo euro mediterraneo con il Marocco firmato a Bruxelles il 26.2.1996 ed entrato in vigore l'1.3.2000.

Hanno richiamato a sostegno delle domande la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tanto premesso si osserva quanto segue.



Risulta corretto l'inquadramento nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 44 d. lgs 286/98, richiamato anche dall'art 4, primo comma, d. lgs 215/2003. La sua disciplina è ormai da ritenersi integrata dall'art. 28 d. lgs 150/2011 e dalle norme processuali in questo richiamate.

Ai sensi dell'art. 43, secondo comma, d. lgs 286/98, "costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, o ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa".

La norma riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione, un criterio od una prassi che, apparentemente neutri, determinino di fatto nelle persone a cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati, una posizione di particolare svantaggio. Può ormai dirsi acquisita nel nostro ordinamento una nozione oggettiva di discriminazione che ascrive rilevanza decisiva al risultato delle azioni, tra cui è compresa l'applicazione delle norme positive» E' quanto si desume dall'avvenuto recepimento delle direttive dell'Unione 2000/43, 2000/78 e 2002/73, rispettivamente ad opera dei d.lgs. 215 e 216/2003 e 145/2005.

Passando all'esame delle fattispecie concrete, quanto alla ricorrente , si osserva che non vi è prova dell'azione discriminatoria in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune di Tortona con comunicazione prot. n.3246 del 17.2.2014 ha comunicato il numero da contattare e ha invitato la ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali per chiarimenti circa la documentazione mancante.

Dalla lettera si evince che il personale del Comune aveva fatto diversi vani tentativi per contattare l'interessata al recapito telefonico indicato.

Non vi è prova, dunque, del diniego del Comune di Tortona e pertanto non sussiste la discriminazione che legittima all'azione ex art. 44 d.lgs 286/98.

Ne consegue che anche nei confronti del Comune di Alessandria il ricorso non può ritenersi fondato in quanto la ricorrente non ha inoltrato alcuna domanda, né la domanda presentata al Comune di Tortona è stata trasmessa proprio a causa del disinteressamento della ricorrente.

La prova della condotta discriminatoria non può ricavarsi dal fatto che il Comune di Tortona non ha provveduto, tenuto conto che è stato fornito un elemento documentale dal quale si ricava l'interessamento alla situazione del soggetto richiedente.

Con riferimento alla domanda proposta da si osserva che la condotta discriminatoria emerge dal diniego dell'Amministrazione fondato sull'origine etnica della ricorrente.

Come evidenziato nel ricorso la domanda è stata respinta in quanto la ricorrente non ha prodotto permesso CE per soggiornanti lungo periodo o carta di soggiorno.

Peraltro la Direttiva 2011/98/UE prevede che tutti gli stranieri, regolarmente soggiornanti titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di un permesso di soggiorno che permette loro di lavorare, beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra gli altri, i settori della sicurezza sociale come definiti nel regolamento CE n.883/2004. Tali settori comprendono i trattamenti di famiglia e l'assegno della presente causa rientra tra questi trattamenti.

La norma è chiara e incondizionata e la sua applicazione prescinde dalla attuazione all'interno dello Stato.

Tra l'altro l'Italia è firmataria dell'Accordo euro mediterraneo con il Marocco che prevede che i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale di un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

Si veda sentenza Corte di Appello di Torino emessa in un caso analogo in data 22.1.2014 nella causa di lavoro n.635/2013 r.g. che ha confermato che la condotta discriminatoria ricorrente quando



comporta una disparità di trattamento vietata dalla normativa vigente fondata sull'origine etnica del richiedente.

Va dunque condannato al pari del Comune di Alessandria a corrispondere a l'assegno di maternità dell'importo di € 1672,65 con gli interessi legali dalla data di maturazione e sino al saldo.

I due soggetti pubblici sono tenuti a provvedere nell'ambito delle rispettive funzioni in materia. Il pagamento delle spese segue la condanna.

Tra gli altri soggetti le spese vanno compensate tenuto conto dell'esito della causa e della condizione di straniera del soggetto ricorrente, circostanze che portano a ritenere la sussistenza dei gravi motivi.

P.q.m.

Accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Alessandria e dall'INPS dichiara il diritto di all'assegno di maternità e condanna il Comune di Alessandria e l'INPS di Alessandria, ciascuno per quanto di competenza, a provvedere a quanto necessario per il pagamento della somma di € 1.672,65 oltre accessori.

Respinge nel resto.

dichiara tenuto e condanna il Comune di Alessandria in persona del Sindaco p.t. a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in € 1.100 oltre accessori, con distrazione in favore del legali antistatari.

Compensa le spese tra le altre parti.

Si comunichi.

Alessandria, 9.12.2014.

Il Giudice Dott.ssa Francesca Lippi

